

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BIELLI. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 febbraio 1997 sul giornale *Il Corriere di Forlì* è apparso un articolo dal titolo « Alluvione, ai privati addio rimborsi »;

in tale articolo si fa riferimento al fatto che il decreto-legge approvato a seguito delle alluvioni del 7-8 ottobre 1996, che avevano recato danni enormi alla Romagna ed in altre regioni del Paese, prevede per le aziende un rimborso pari ad un massimo del 40 per cento dei danni subiti, ma ciò vale solo per le regioni Piemonte, Toscana e Calabria;

la Romagna non viene indicata; le aziende di questa parte del Paese risultano pertanto escluse;

innumerevoli sono state le aziende che hanno subito danni: tra le aziende più colpite figurano la Cocif di Longiano (Forlì) che ha subito danni per circa dieci miliardi, e la Pollini di Gatteo (Forlì) per circa due miliardi;

l'ipotesi di non ricevere alcun rimborso rischia di dare un colpo pesante alla possibilità di ripresa delle stesse;

un rimborso anche parziale sarebbe indispensabile per attutire gli effetti dei danni dell'alluvione —:

quali ragioni abbiano escluso dal decreto la regione Emilia-Romagna;

quali provvedimenti intenda adottare per salvaguardare la ripresa produttiva delle aziende. (5-01641)

PISAPIA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

innumerevoli fonti normative indicano la rilevazione automatica ed obiettiva dell'orario di lavoro, comunque articolato, come l'unico tipo di controllo idoneo a documentare ed accertare le presenze di tutto il personale amministrativo in servizio;

tale convinzione è confermata dalle seguenti fonti, che si spingono fino a vietare espressamente — in assenza di tale tipologia di rilevamento dell'orario — l'erogazione della corresponsione del lavoro straordinario; circolare n. 58089.18.10.3 del 30 novembre 1990 del dipartimento per la funzione pubblica (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1990); circolare n. 83203/18.10.3 del 13 dicembre 1991 del dipartimento per la funzione pubblica (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991; articolo 9 legge n. 412 del 30 dicembre 1991; circolare n. 87420/18.10.3 del 1° aprile 1992 del dipartimento per la funzione pubblica (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992); circolare 26 giugno 1992 n. 90501/18.10.3 del Ministro per la funzione pubblica (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1992); direttiva-circolare n. 4797 del 20 ottobre 1992 del ministero per la funzione pubblica; decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, articolo 60 (pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993) e relativa nota circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per la funzione pubblica; direttiva-circolare del Ministro per la funzione pubblica del 24 febbraio 1995 (pubblicato su supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1995 e conseguente nota del Ministro di grazie e giustizia);

la rilevazione automatica e obiettiva dell'orario di lavoro scaturisce dalla finalità dichiarata « di assicurare "trasparenza" al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti che, progressivamente, ha assunto articolazioni complesse (turnazioni, orario flessibile, orario articolato), attraverso la rilevazione con sistemi oggettivamente attendibili della presenza legata an-

che a fattori di recupero, permessi, lavoro straordinario. Risulta evidente che situazioni di tale complessità possono essere "gestite" correttamente solo attraverso l'impiego dei sistemi automatizzati che la moderna tecnologia mette a disposizione » (si veda la citata circolare 1° aprile 1992, n. 87420/18.10.3;

gli uffici giudiziari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, la procura generale e la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano sono privi di un simile sistema di rilevazione -;

se non ritengano opportuno un intervento per sollecitare, nelle sedi periferiche citate, l'applicazione delle disposizioni in oggetto;

come abbiano potuto automatizzare la predetta rilevazione dell'orario gli uffici della Corte d'appello, del tribunale e della pretura di Milano - che già da quasi due anni applicano tale sistema - se, come affermato dal procuratore della Repubblica di Milano, l'impedimento deriverebbe dal fatto che « il ministero ha sempre fatto divieto agli uffici periferici di acquistare direttamente pacchetti applicativi di qualsiasi procedura »;

a chi debba essere imputata la responsabilità di quello che il procuratore di Milano ha definito come un vero e proprio « blocco operativo ». (5-01642)

PECORARO SCANIO e PROCACCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 44, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) indica le modalità secondo cui debbono avvenire la distribuzione e la vendita del pane ottenuto da completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non;

dalla relazione al disegno di legge (atto Senato n. 1381 della XI legislatura), si evince quale sia stata l'intenzione del

legislatore nel formulare l'articolo in oggetto, originariamente riportato al numero 37, ivi leggendosi: « l'articolo 37 modifica l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il quale, nel sostituire la suddetta norma, ha introdotto la prescrizione che il pane sottoposto a cottura parziale surgelato debba essere destinato al solo consumatore finale, precludendo così agli operatori intermedi la facoltà di aprire le confezioni di pane precotto surgelato al fine di ultimare la cottura prima della vendita o somministrazione al consumatore finale. La prescrizione in argomento è stata contestata dalla Commissione CEE con procedura d'infrazione contro l'Italia per violazione dell'articolo 30 del trattato stesso, nonché dell'articolo 1 della direttiva CEE 66/683/CEE sull'utilizzo dei prodotti. Si rende pertanto necessaria, al fine di evitare una sicura pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, la modifica delle norme vigenti »;

le nuove disposizioni, introdotte con l'articolo 44, comma 4, della legge n. 146 del 1994, valgono nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e, pertanto, non costituiscono alcun ostacolo agli scambi commerciali tra gli Stati membri della Cee e bloccano così la procedura d'infrazione avviata dalla Cee;

alla luce di tutto ciò, risulta assolutamente chiara e trasparente la volontà del legislatore in merito al contenuto dell'articolo 44 della legge n. 146 del 1994 e viene meno ogni motivo che renda necessario attuare ulteriori provvedimenti per scongiurare una condanna dalla Corte di giustizia dell'Unione europea contro l'Italia. Solo per un eccesso di pignoleria si potrebbe ravvisare che l'articolo 44, comma 4, della legge n. 146 del 1994, induca ad una perplessità interpretativa quando parla della vendita di pane ottenuto da pane precotto e che va venduto « previo confezionamento ». Orbene, a queste due parole, il Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, traendo spunto dall'esigenza di evitare la citata condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha dato una sua particolare e immotivata interpretazione, e, con una circolare della Dgpi, Divisione XIII, prot. n. 129263, dal 30 maggio 1995 sta permettendo la messa in vendita del pane ottenuto da pane precotto, con il prodotto inserito nel sacchetto anche al momento della vendita, procedura non prevista dalla attuale legge che disciplina la vendita dei prodotti alimentari (legge n. 109 del 27 gennaio 1992);

la circolare del Ministero introduce una modalità di vendita di un prodotto alimentare del tutto nuova, che sembrerebbe una via di mezzo tra ciò che la legge n. 109 del 1992 stabilisce alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1, comma 2, in riferimento ai prodotti « preconfezionati » e « preincartati »;

la legge stabilisce che gli atti necessari a riconoscere e consentire nuove materie o pratiche debbono essere approvati dal Parlamento con legge o mediante provvedimenti normativi del Governo, quali il decreto-legge, il decreto legislativo, il regolamento governativo ed il decreto ministeriale;

la circolare, vista in questa ottica, rappresenterebbe un atto gravemente improprio, emesso in eccesso di potere in quanto consente una pratica espressamente non ammessa dalla legge in vigore; in questo caso specifico, la possibilità di effettuare l'inserimento del pane ottenuto da pane precotto nel sacchetto al momento della vendita, mentre è stabilito che esso vada posto « in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto »;

con tale circolare ministeriale non solo si introduce nella legislazione, in modo anomalo, una disposizione del tutto nuova, e comunque chiaramente non prevista, ma si viola ciò che il legislatore ha espressamente voluto, creando gravi limitazioni a danno della corretta informa-

zione dei consumatori, che vengono privati delle garanzie e della tutela cui hanno diritto —:

se non ritenga opportuno annullare le disposizioni emanate con la circolare del 30 maggio 1995 della Dgpi, Divisione XIII, n. 129263;

se, in caso che la circolare avesse prodotto effetti difforni da quelli riportati dall'articolo 44, comma 4, della legge n. 146 del 1994 e questi fossero tutt'oggi in vigore, non intenda disporre comunque che la vendita di pane ottenuto da pane precotto sia effettuata esclusivamente in comparti separati dal pane fresco, già inserito nell'imballaggio e con le indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto. (5-01643)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stato rilevato che gli enti religiosi e/o assistenziali non sono ammessi al contributo dello Stato previsto per la rottamazione delle auto usate, in quanto titolari di partita Iva;

proprio tali enti, normalmente, hanno un parco autoveicoli decisamente vetusto ed in condizioni manutentive scadenti;

appare particolarmente iniquo, proprio per l'alto valore sociale delle attività poste in essere dagli enti in questione, pensare alla esclusione dal beneficio previsto dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

è possibile, al contrario, ipotizzare, per questo tipo particolare di enti, la elevazione del contributo —:

se non ritenga di dover provvedere, con acconcio provvedimento, alla ammissione di tali enti al beneficio di cui al decreto-legge del 31 dicembre 1996 e se, tenuto conto delle attività svolte dagli enti medesimi, non ritenga di dover elevare l'ammontare del contributo medesimo.

(5-01644)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 settembre 1996 con protocollo n. 502016 il direttore generale del commercio e dei consumi industriali, divisione 9°, del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato inviava alla camera di commercio di Lecce, alla ragioneria generale dello Stato e alla regione Puglia una nota alla delibera con cui, in data 26 marzo 1996, il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale per i servizi reali alle imprese della camera di commercio di Lecce aveva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1996;

tale nota contestualmente recita:

« In proposito esaminato detto documento contabile alla luce degli elementi informativi e di valutazione prodotti e dai dati relativi al consuntivo dell'esercizio precedente si deve rilevare che, le varie poste di entrate e di spese previste non appaiono caratterizzate da sufficiente attendibilità, secondo quanto occorrerebbe in ossequio al principio della "veridicità" del bilancio;

in particolare, per quanto riguarda le entrate, l'osservanza di tale principio richiede che le previsioni siano calcolate sulla base di una norma di legge, di un atto amministrativo e di una obbligazione formalmente assunta nei confronti dell'ente;

per le entrate derivanti da corrispettivi relativi a servizi da rendere, o di altra natura, occorre far riferimento all'andamento risultante dalle stesse voci nell'esercizio o negli esercizi precedenti, apportando le variazioni positive o negative ragionevolmente attendibili. Nel caso in esame, peraltro, considerato il tempo trascorso dall'inizio dell'esercizio appare comunque necessario effettuare un'attenta verifica della gestione finanziaria in corso al fine di apportare al preventivo le conseguenti variazioni;

si raccomanda, in ogni caso di non assumere impegni di spesa in eccedenza rispetto alle entrate rimosse e sicuramente riscuotibili;

in merito alle previsioni di spesa si formulano le seguenti osservazioni:

1) riguardo all'indennità a favore del presidente, prevista in lire 9.000.000, in luogo di lire 4.500.000 (importo previsto con circolare n. 3194 del 5 agosto 1990), pur prendendo atto delle motivazioni espresse, può essere consentito, in via eccezionale, un adeguato incremento che tenga conto anche delle dimensioni del bilancio aziendale, da verificare a fine esercizio, ma non il raddoppio dell'indennità stessa e restando inteso che l'incremento, comunque non è estensibile all'esercizio precedente;

2) parimenti, per il personale camerale, il compenso per le prestazioni rese a favore della azienda, al di fuori dell'orario di servizio ordinario e straordinario va commisurato, analogamente a quanto previsto al punto 1), alle dimensioni effettive del bilancio aziendale (escluse le partite di giro e le contabilità speciali);

3) il compenso ai componenti del collegio dei revisori dei conti va contenuto nei limiti della circolare n. 3238 del 31 ottobre 1991, in attesa dell'emanazione dei criteri di determinazione degli emolumenti agli organi camerale, da stabilire con decreto di questo ministero, di concerto con quello del tesoro, a norma dell'articolo 11 comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

4) la previsione di spesa per il consiglio di amministrazione appare elevata in quanto si presenta esagerato il numero di 20 riunioni previste entro l'anno: al riguardo si invita a valutare l'opportunità di costituire un comitato esecutivo ristretto;

5) la previsione di spesa di lire 337 milioni relativa al laboratorio di formazione economica, sociale e giuridica, va soppressa in quanto destinata come risulta dall'allegato n. 8, alla realizzazione di corsi per aspiranti uditori giudiziari, notai e procuratori legali, dirigenti e quadri delle pubblica amministrazione, iniziative che chiaramente esulano dai compiti di istituto camerale;

6) il suggerimento rivolto dal collegio dei revisori (vedi verbale n. 2 del 3 aprile 1996) del ricorso a consulenti per la soluzione di problemi fiscali e di impostazione contabile dell'azienda non può essere accolto trattandosi di problemi da risolvere attraverso gli opportuni contatti con le amministrazioni pubbliche competenti e pertanto si invita a non assumere alcun onere di spesa per tale finalità.

Si fa riserva di controllare a consuntivo l'esatto adempimento di quanto richiesto » —:

a quali conseguenze pratiche ha portato la lunga lettera di contestazione del direttore generale al bilancio preventivo 1996;

se in particolare, sia conciliabile il raddoppio dell'indennità del presidente dell'Assri con tutte le norme poste in essere in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare con i tagli pesanti apportati con l'attuale finanziaria a tante categorie di cittadini;

se sia conciliabile il ricorso a consulenti fiscali e contabili esterni da parte dell'Assri con la conferma a tutti gli enti pubblici da parte del ministero del tesoro, in occasione della redazione del bilancio di previsione 1996 della « necessità di pervenire alla eliminazione o almeno ad un significativo ridimensionamento degli oneri per studi, incarichi speciali, pubblicità, consulenze, comitati, commissioni, indagini, rilevazioni, etc. in quanto trattasi di spese a fronte di servizi che dovrebbero essere svolti direttamente dalla struttura amministrativa, la quale soltanto in casi eccezionali di necessità ed urgenza potrebbe avvalersi di apporti esterni ». Inoltre si conferma che « analogo criterio va applicato alle eventuali spese per convegni, conferenze, tavole rotonde, ecc. e comunque a tutte le spese non strettamente connesse con l'attività istituzionale degli enti »;

qualora il ricorso a consulenti fiscali e contabili esterni si sia già verificato con oneri non giustificati per tali finalità, considerato che comunque il documento con-

tabile è stato approvato da parte del Mica, se ritenga che possa l'Assri procedere al pagamento delle prestazioni rese;

se al controllo a consuntivo fosse rilevato il non esatto adempimento di quanto richiesto, se ritenga che andrebbero accertate le responsabilità contabili relative;

se ciò dovesse essere accertato, se non ritenga che ciò sia elemento grave per il consiglio di amministrazione dell'Assri, considerato che di tale organismo fanno parte alcuni amministratori camerale;

come possa il collegio dei revisori suggerire il ricorso a consulenti esterni, quando nello stesso collegio è presente un funzionario ministeriale;

se l'Assri assume iniziative che chiaramente esulano dai compiti di istituto camerale, quali la previsione di spesa di lire 337 milioni relativa al laboratorio di formazione economica, sociale e giuridica, se non ritenga che i compiti che l'Assri si è assunti prevarichino quelli della camera di commercio di Lecce, e si sovrappongono, svuotandola persino delle finalità istituzionali;

se l'Assri della camera di commercio di Lecce possa rendere prestazioni di assistenza o di consulenza in diverse materie in assenza delle relative professionalità. Qualora intendesse acquisire tali professionalità tramite consulenze esterne, ciò porterebbe a far sì che il vizio reso dall'Assri sarebbe qualificabile come mera attività di intermediazione fra il getto che ha richiesto detto servizio e il consulente in discorso. Infine, resta dubbia la compatibilità di detta attività, sempre che la stessa sia giudicata legittima alla luce dei rilievi di cui innanzi, con le norme in materia di contenimento della spesa pubblica, che vogliono che detti servizi, sia pure a contenuto professionale, siano resi da dipendenti della pubblica amministrazione. Anche l'orientamento giurisprudenziale appare univoco nel considerare illecito l'affidamento di incarichi di consulenza per l'assolvimento di attribuzioni di stretta

pertinenza degli apparati pubblici. Ciò è ancor più grave se si considera che molte delle professionalità richieste sono presenti all'interno dell'ente camerale;

su chi gravano le spese sostenute per la promozione e la costituzione del laboratorio di formazione giuridica, sociale ed economica, ora che la relativa previsione di spesa deve essere soppressa;

se gli amministratori camerali presenti nel consiglio di amministrazione dell'Assri possano permettersi l'autonomia decisionale di programmare iniziative che esulano i compiti istituzionali della Camera;

se il direttore dell'Assri in quanto direttore della camera, nonché dirigente superiore di codesto ministero non debba assicurare un primo controllo su tali atti e se l'intera giunta camerale non dovesse essere in grado di stabilire in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Assri che tali compiti esulavano da quelli di istituto camerale;

al fine di avere un controllo effettivo, obiettivo e trasparente su tali atti contabili, se ritenga conciliabile che alcuni componenti il collegio dei revisori e del collegio sindacale dell'Assri siano contemporaneamente anche componenti del collegio dei revisori della camera;

se ritenga che una stessa persona possa svolgere le funzioni di controllore e di controllato;

come si concilia il pagamento del compenso, per le prestazioni effettivamente rese, a favore del personale camerale che collabora nell'Assri con i diversi interventi attuati negli ultimi anni al fine di razionalizzare la spesa della pubblica amministrazione;

se viene sempre più scoraggiato il ricorso al lavoro straordinario, addirittura subordinando il pagamento di tale prestazione alla rilevazione automatica delle presenze, attraverso quali strumenti obiettivi

venga effettuato il controllo delle prestazioni rese a favore della Assri al di fuori del lavoro ordinario e straordinario;

se sia da considerare che tale personale utilizza per l'assolvimento di tali prestazioni di mezzi e le apparecchiature dell'ente camerale;

se non voglia intervenire per rimettere ordine immediatamente in un organismo che può diventare fonte di sperpero e di clientela. (5-01645)

BECCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento ha approvato la legge n. 647, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996, contenente tra l'altro modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di lavoro portuale;

tale provvedimento, stravolto nel suo impianto-base da una serie di emendamenti presentati all'ultimo minuto, è stato fortemente contestato dalle associazioni di categoria perché, di fatto, ripristina il monopolio da parte delle ex compagnie portuali;

a seguito dell'approvazione della suddetta legge sono stati presentati numerosi ricorsi alle commissioni europee competenti e all'Autorità *antitrust*, di cui uno a prima firma del sottoscritto interrogante al quale hanno aderito oltre venti colleghi deputati;

la questione è stata ripetutamente trattata dalla stampa nazionale, con articoli pubblicati nei giorni 30 gennaio 1997 (da *La Repubblica*, *Il Sole 24 Ore*, *Il Giornale*) e 8 febbraio 1997 (*Il Sole 24 Ore*);

le norme varate dalla legge sono in aperto contrasto con i principi del Trattato della Unione europea in quanto, emendato l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, è previsto che gli appalti di servizi, compresi quelli ad alto contenuto di manodopera,

forniti dalle ex compagnie portuali, non rientrano nel divieto di cui alla legge 1369 del 1960;

questo aspetto normativo, dunque, non solo non elimina la riserva a favore delle ex compagnie portuali ed il conseguente illegittimo monopolio, ma peggiora addirittura la situazione antecedente alla legge n. 84 del 1994, poiché aggiunge ed introduce un nuovo monopolio;

secondo l'articolo pubblicato da *Il Sole 24 Ore* dell'8 febbraio 1997, l'Autorità *antitrust* avrebbe inviato una lettera ai Presidenti delle Camere nella quale si rileva che il monopolio del lavoro portuale è così reintrodotta in modo palese sugli appalti di servizio ad alto contenuto di manodopera e, in modo strisciante, ma non per questo meno dannoso, anche attraverso una priorità di fatto concordata alle imprese delle ex compagnie portuali all'interno dei consorzi fra aziende che dovrebbero gestire *pool* di manodopera negli scali;

infine, secondo l'Autorità *antitrust* si deve andare ad una liberalizzazione del mercato —:

quali iniziative legislative intenda al più presto assumere per rivedere la citata legge n. 647 che, se applicata in questi termini, rischia di provocare pericolosi squilibri nel panorama portuale italiano;

se non ritenga che, con l'approvazione di tale legge, l'Italia si sia messa fuori dal contesto europeo, considerando che oggi — anche sulla base dell'esposto a prima firma dell'interrogante — la Unione europea ha aperto un'inchiesta;

se non ritenga opportuno, quindi, predisporre un nuovo testo di legge che elimini questa palese violazione del Trattato europeo ripristinando, finalmente, uno stato di legalità normativa nell'ambito del sistema portuale italiano. (5-01646)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la cancelleria delle esecuzioni mobiliari della pretura di Vercelli è stata chiusa in data 14 febbraio 1997 con formale provvedimento del pretore consigliere dirigente dottor Domenico Attimonelli;

la motivazione del provvedimento consiste nel distacco a Verbania dell'unica impiegata che, da sola, aveva la responsabilità dell'intera cancelleria delle esecuzioni;

attualmente, dunque, l'attività delle esecuzioni mobiliari è completamente paralizzata con gravissimo nocumento per quanti sono creditori e sono in possesso di titoli esecutivi;

sacrosantamente, il presidente dell'Ordine degli avvocati Francesco Ferraris, ha parlato di « giustizia denegata » ed ha ipotizzato il ricorso alla Corte europea di giustizia di Strasburgo;

è doveroso osservare, comunque, che già da tempo la presenza di un'unica impiegata rendeva improponibile la gestione corretta ed efficiente della cancelleria delle esecuzioni mobiliari —:

quali ragioni abbiano al distacco dell'unica della cancelleria delle esecuzioni della pretura civile di Vercelli;

chi sia il funzionario che ha disposto il distacco e se il funzionario medesimo avesse conoscenza della situazione esistente a Vercelli presso la cancelleria delle esecuzioni;

quale altra alternativa, secondo il Ministro di grazia e giustizia, avesse il consigliere pretore dirigente per tenere aperto un ufficio senza alcun dipendente;

se non ritenga di dover intervenire immediatamente per assicurare un minimo di funzionalità alla cancelleria delle esecuzioni civili della pretura di Vercelli;

se si ritenga degna di un Paese che ha l'ambizione di entrare in Europa la deplorabile condizione da paese del terzo mondo in cui versa la pretura di Vercelli. (5-01647)

MAZZOCCHIN. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, prevede la programmazione triennale del numero di medici specialisti da formare, sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate —:

come debba essere interpretato il comportamento delle università che negano l'iscrizione ad un secondo corso di specializzazione, anche se complementare al primo, dopo aver superato un primo corso di specializzazione. In questo caso gli specializzandi fanno di non poter usufruire di una borsa di studio, ma non comprendono l'esclusione anche dagli indirizzi di specialità in cui i posti disponibili non sono stati coperti dalle domande;

che cosa intendano suggerire in ordine al secondo elemento di perplessità, costituito dal caso di specializzazione che, dopo un primo periodo di studi, verificano di non essere adatti e desiderino passare ad altro corso di specializzazione, avendone superato il relativo esame di ammissione. Anche in questo caso le università vietano il passaggio;

come spieghino infine il fatto che, malgrado la programmazione, i neospecializzati si vedano disoccupati e scavalcati in qualunque graduatoria da altri medici che, secondo la precedente normativa, avevano potuto frequentare più specialità e maturare punteggi superiori;

se non ritengano preferibile aprire le specialità a tutti i richiedenti ed utilizzare

diversamente i cospicui fondi riservati alle borse di studio di specializzazione.

(5-01648)

MAZZOCCHIN. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articola su due livelli la dirigenza del ruolo sanitario e al comma 3 prescrive anche per i laureati in discipline scientifiche (chimici, fisici, biologi) il possesso di un diploma di specializzazione nella disciplina per poter partecipare ad un pubblico concorso a posti di primo livello dirigenziale;

secondo la precedente normativa, le professioni del ruolo sanitario erano articolate su tre livelli e per poter accedere al primo gradino era sufficiente la laurea corrispondente al profilo professionale e l'abilitazione alla libera professione;

l'articolo 15 del decreto legislativo in oggetto sta creando un gravissimo danno a molti giovani che hanno affrontato studi lunghi ed impegnativi e non sono nella condizione di seguire il corso di specializzazione richiesto, perché molte facoltà di molte università non attivano detti corsi di specializzazione;

i laureati in discipline non mediche, ammessi in numero limitatissimo a pochissime scuole di specialità, non vengono sostenuti economicamente con borse di studio, come succede invece per gli specializzandi provenienti dal corso di laurea in medicina che frequentano gli stessi corsi —:

come intendano superare queste evidenti situazioni di disparità e di discriminazione nei confronti di giovani preparati a servire con professionalità nel servizio sanitario nazionale;

se non ritengano sia giunto il tempo di estendere anche ai pochi specializzandi a tempo pieno, non medici, una qualche forma di sostegno economico analoga a quella goduta dagli specializzandi medici in virtù del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 257;

se, in analogia con la normativa europea, il dottorato di ricerca in materia affine alla specializzazione richiesta possa essere considerato titolo assimilabile alla specialità, e quindi equivalente a questa ai fini della partecipazione ai concorsi per la dirigenza del ruolo sanitario, per lo meno nei settori non strettamente medici come quelli chimico-analitici, biologici e fisici.

(5-01649)

COPERCINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a Sestri Levante (Genova) l'area industriale ex Fit-Ferrotubi, fronte mare, è stata frazionata in più unità produttive ed è in atto da tempo un piano di ristrutturazione, bonifica ambientale e inserimento di nuove attività, con incentivi economici da parte dello Stato; pare inoltre che, in un non lontano futuro, siano previste nell'area lottizzazioni con centinaia di unità abitative e centri commerciali;

nell'ambito della dismissione dei vecchi impianti da parte di una di queste società, la Arinox Spa, del gruppo Arvedi, sono state prodotte diverse centinaia di tonnellate di materiale di risulta avente come componente base l'amianto, quali coperture varie, refrattari da forno, pannelli di coibentazione, eccetera —:

data per certa l'elevata pericolosità di detto materiale, dove e con quali mezzi sia stato conferito o alienato, verificando nel contempo i relativi nullaosta liberatori da parte Usl.

(5-01650)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Pietro Antonino Squadrito, nato a Messina il 28 dicembre 1970, è stato incorporato, dopo aver effettuato il Car ad Orvieto, alla caserma Cremona di Civitavecchia;

lo Squadrito è studente universitario regolarmente iscritto all'università di Mes-

sina e per la laurea deve superare solo due esami e la tesi;

prima di essere incorporato ha presentato istanza presso il distretto militare di Catania, chiedendo, in presenza dei requisiti di legge, di essere destinato a Messina, sede universitaria ove è iscritto. Il tutto risulta ritualmente documentato;

tale domanda è stata trasmessa dal distretto militare di Catania, con prot. n. 228/PA/034 in data 21 gennaio 1997, al Ministero della difesa — direzione generale leva — IV divisione — III sezione;

tale domanda è stata ripresentata ad Orvieto;

a tutt'oggi nessuna decisione è stata assunta con grave danno per lo Squadrito —:

se sia vero quanto sopra detto e, in tal caso, quali provvedimenti intenda adottare.

(5-01651)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Roberto Passaquindici, nato a Bari il 18 aprile 1970, residente a Vibo Valentia, è stato incorporato, dopo aver effettuato il Car ad Orvieto, Caserma Piave, terzo reggimento guardie, secondo battaglione, terza compagnia, quarta squadra, alla caserma La Marmora di Civitavecchia;

lo stesso è titolare di azienda, regolarmente iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vibo Valentia, dal 29 ottobre 1996 come impresa individuale;

il padre dello stesso è inabile;

in conseguenza di quanto sopra, il Passaquindici ha presentato domanda di Lisaac, documentata e con i requisiti prescritti dalla legge, in data 3 febbraio 1997 e poi in data 5 febbraio 1997, domanda, sempre documentata e assistita dai requi-

siti previsti dalla legge, di poter svolgere il servizio militare in Calabria;

non solo a tali domande non è stata data risposta, ma addirittura, pur avendo effettuato il Car come granatiere con un gruppo di circa trecento reclute, il Passaquindici è stato destinato, insieme ad altre due unità del gruppo indicato, in un reparto di fascia base come bersagliere fuciliere assaltatore, il che, avendo lo stesso ventisette anni, non appare scelta ottimale;

i fatti costituiscono danno gravissimo per il Passaquindici —:

se risponda al vero quanto detto e, in tal caso, se e quali provvedimenti intenda adottare. (5-01652)

POLIZZI e COLONNA. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

in data 7 febbraio 1997 si è tenuta un'assemblea generale dei ricercatori dell'università e del policlinico di Bari in merito alle vicende relative alla definizione delle procedure concorsuali a professore di seconda fascia;

il 27 febbraio prossimo verranno effettuati i sorteggi per formare le commissioni d'esame per i 35.000 candidati all'ambita cattedra a professore associato;

la normativa vigente è obsoleta, insoddisfacente, iniqua e non più rispondente né alle esigenze delle sedi e delle comunità scientifiche, né alle legittime aspettative dei singoli docenti;

il ministero dell'università è forse l'unico ministero che non riconosce la professionalità e l'esperienza dei suoi interni, tant'è che, dopo averli utilizzati nel campo della didattica anche per vent'anni sente l'esigenza di doverli sottoporre a verifica nelle prove concorsuali;

tale concorso si tiene mentre il Parlamento si appresta a varare nuovi, più razionali meccanismi concorsuali;

la soluzione prospettata dai ricercatori riuniti in assemblea sarebbe quella di prevedere un sistema di valutazione nazionale, non legato ad un numero predefinito di posti, seguito poi da una verifica che ratifichi l'assunzione in ruolo nelle singole sedi;

i partecipanti all'assemblea hanno proclamato lo stato di agitazione di tutta la categoria invitando nel contempo i colleghi di tutte le altre sedi universitarie ad analoghe iniziative;

il pericolo che tale fenomeno dilaghi e che le università italiane si blocchino è reale, soprattutto in considerazione della legittimità e della importanza delle rivendicazioni avanzate dalla categoria dei ricercatori —:

quali misure urgenti il Governo intenda adottare a tutela della professionalità e della esperienza dei ricercatori maturate nell'ambito universitario;

se non ritenga opportuno adottare immediati provvedimenti perché il concorso in atto suindicato venga espletato con una nuova, più razionale normativa concorsuale. (5-01653)